



**Liceo  
Classico  
Berchet  
Milano**

Liceo Classico Statale  
"Giovanni Berchet"  
via della Commenda, 26  
20122 Milano  
+39 02 5450709  
mipc05000v@istruzione.it  
www.liceoberchet.edu.it  
c.f. 80126450156



Protocollo come da segnatura

MILANO, 18-02-2025

**OGGETTO: DECISIONE A CONTRARRE, tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo contrattuale pari a euro 620,00 (Iva esclusa) per acquisizione di: USCITA DIDATTICA CANOTTIERI MILANO DEL 17/02/2025 CLASSI 4^E – 5^C. A.S. 2024/25**

**C.I.G.: B595662E4B**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

<b>VISTO</b>	il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
<b>VISTO</b>	la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
<b>VISTO</b>	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
<b>VISTO</b>	il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
<b>VISTO</b>	il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni»;
<b>TENUTO CONTO</b>	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.L. n. 129/2018;
<b>VISTO</b>	il Regolamento attività negoziale del Liceo Classico Statale "G. Berchet", adottato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 5/2019 del 21/03/2019;
<b>VISTO</b>	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025 deliberato dal Collegio dei Docenti del 23/11/2021, ed approvato con Delibera del CDI N. 41/2021 del 15/12/2021;
<b>VISTE</b>	le delibere del Consiglio d'Istituto N. 52/2024 del 04/11/2024 e N. 57/2024 del 12/12/2024 di approvazione delle modifiche/integrazioni del PTOF A.S. 2024/25;
<b>VISTO</b>	il Programma Annuale E.F. 2024, regolarmente approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 4 del 07/02/2024;
<b>VISTA</b>	la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
<b>VISTO</b>	il Dlgs n.36/2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
<b>VISTO</b>	<i>l'art. 17 (Fasi delle procedure di affidamento) commi 1 e 2 del Dlgs n. 36/2023:</i> 1. "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte". 2. "In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il

	<i>contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.”</i>
<b>VISTO</b>	che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: <i>a) affidamento diretto per <b>lavori</b> di importo inferiore a <b>150.000</b> euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</i> <i>b) affidamento diretto <b>dei servizi e forniture</b>, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a <b>140.000</b> euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;</i>
<b>VISTO</b>	<i>l'Allegato I.1 “Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti” al Decreto Legislativo 36/2023, il quale definisce all'articolo 3 “Definizioni delle procedure e degli strumenti”, al comma 1, lettera d): “l'affidamento diretto” come “l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;</i>
<b>VISTO</b>	<i>l'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che prevede la suddivisione dell'appalto “per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese”;</i>
<b>CONSIDERATO</b>	<i>l'art. 58 del d.lgs. 36/2023, comma 2 “Nel bando o nell'avviso di indizione della gara le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese” e dati, nel caso di specie, l'indivisibilità del servizio e l'importo non rilevante, quindi già accessibile;</i>
<b>VISTO</b>	<i>l'art. 45, comma 2, lett. a), del D.l. 129/2018, il quale prevede che:  «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali:  a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro»;</i>
<b>VISTA</b>	<i>la delibera del Consiglio d'Istituto n. 5/2019 del 21/03/2019 nella quale si stabilisce l'innalzamento ad euro 39.999,99 dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali previste dall'art. 45 comma 2, lett. a), del D.l. 129/2018</i>
<b>VISTO</b>	<i>l'art. 1, comma 449, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 495 della L. n. 28 dicembre 2015, n. 208, il quale prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le <b>convenzioni</b> stipulate da Consip S.p.A.;</i>
<b>VISTO</b>	<i>l'art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal succitato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;</i>
<b>VISTA</b>	<i>la L. n. 208/2015, che, all'art. 1, comma 512, per la categoria merceologica relativa ai servizi e ai <b>beni informatici</b> ha previsto che, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, sussiste l'obbligo di approvvigionarsi esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. (Convenzioni quadro, Accordi quadro, Me.PA., Sistema Dinamico di Acquisizione);</i>
<b>CONSIDERATA</b>	<i>la non esistenza di Convenzioni Consip e Accordi Quadro attivi in merito a tale merceologia;</i>
<b>DATO ATTO</b>	<i>che il contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012, sarà sottoposto a <b>condizione risolutiva</b> nel caso di sopravvenuta <b>disponibilità di una convenzione Consip S.p.A.</b> avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento;</i>

<b>DATO ATTO</b>	che, nell'ambito degli Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A. e del Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione SDAPA realizzato e gestito da Consip S.p.A., non risultano attive iniziative aventi ad oggetto interventi comparabili con quelli da affidare con la presente procedura;
<b>VISTO</b>	l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 il quale prevede che " <i>Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207</i> ";
<b>CONSIDERATO</b>	che ai sensi dell'art. 62 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 " <i>Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.</i> "
<b>VISTO</b>	l'art. 46, comma 1, del D.l. 129/2018, in base al quale « <i>Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, le istituzioni scolastiche, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, anche in relazione al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative in materia di contenimento della spesa</i> »;
<b>TENUTO CONTO</b>	della normativa sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui alla Parte II (artt. dal 19 al 36) del D. Lgs. 36/2023;
<b>VISTI</b>	la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e il Comunicato del Presidente ANAC del 10/1/2024 " <i>Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro</i> ", con cui sono state fornite indicazioni di carattere transitorio per agevolare la prima applicazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, tenuto conto delle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nell'accesso e nell'utilizzo delle Piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD);
<b>VISTO</b>	Il COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC del 28 giugno 2024 "Adozione del provvedimento di proroga di alcuni adempimenti previsti con la Delibera n. 582 del 13/12/2023 e con il Comunicato del Presidente del 10/1/2024" che prevede: " <i>È prorogata fino al 31 dicembre 2024 la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD. al fine di consentire l'assolvimento delle funzioni ad essa demandate, ivi compresi gli obblighi in materia di trasparenza. Non è consentito, dunque, l'inserimento ex post dei dati e delle informazioni relativi agli affidamenti;</i></li> <li>• <i>per l'adesione ad accordi quadro e convenzioni i cui bandi siano stati pubblicati entro il 31/12/2023 con o senza successivo confronto competitivo; tale possibilità viene estesa fino al 31/12/2024 anche agli accordi quadro e convenzioni pubblicati dal 1/1/2024;</i></li> <li>• <i>per la ripetizione di lavori o servizi analoghi ai sensi dell'articolo 76, comma 6, del codice previste dalla documentazione di gara originaria relativa a procedure pubblicate prima del 31/12/2023;</i></li> <li>• <i>per le fattispecie di cui alla Delibera n. 584 del 2022, che ha sostituito ed integrato la Delibera n. 214 del 2022.</i>";</li> </ul>
<b>VISTO</b>	Il COMUNICATO DEL PRESIDENTE ANAC del 31 dicembre 2024 "Per affidamenti fino a 5.000 euro, proroga di utilizzo dell'interfaccia Anac fino al 30 giugno 2025" che stabilisce un'ulteriore proroga fino al 30 giugno 2025 per l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma per i contratti pubblici dell'Autorità per gli affidamenti di importo inferiore a euro 5.000 iva esclusa;
<b>VISTO</b>	l'art. 15 del D.lgs 36/2023, secondo il quale " <i>Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto <b>le stazioni appaltanti</b> e gli enti concedenti <b>nominano</b> nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (<b>RUP</b>) per le fasi</i>

	<i>di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice."</i>
<b>RITENUTO</b>	che il Prof. Domenico GUGLIELMO, Dirigente Scolastico pro-tempore del Liceo Classico Statale "Giovanni Berchet", risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023;
<b>TENUTO CONTO</b>	che, nella fattispecie, il RUP rivestirà anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs 36/2023;
<b>VISTO</b>	l'art. 6 bis della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di <b>conflitto di interessi</b> , e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
<b>TENUTO CONTO</b>	che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
<b>DATO ATTO</b>	della necessità di affidare il servizio di: <b>USCITA DIDATTICA CANOTTIERI MILANO DEL 17/02/2025 CLASSI 4^E – 5^C. A.S. 2024/25</b>
<b>CONSIDERATO</b>	che l'affidamento in <b>oggetto</b> è finalizzato all'attuazione del PTOF;
<b>CONSIDERATO</b>	Di prevedere una durata contrattuale pari a 2 mesi;
<b>CONSIDERATO</b>	che la spesa complessiva per la fornitura in parola è stata stimata in € 620,00 IVA esente;
<b>CONSIDERATO</b>	che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature;
<b>VISTO</b>	L'art. 49, comma 6, del d.lgs. 36/2023: <i>"È comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro"</i> ;
<b>CONSIDERATO</b>	che, nel procedere all'acquisizione dei preventivi di spesa, la stazione appaltante <b>non ha consultato il contraente uscente</b> ;
<b>VISTA</b>	la richiesta di preventivo per l'affidamento in parola, al sottoelencato operatore economico: <b>Società canottieri Milano 1890 – C.F.80106570155/P.I. 11222780154 con sede in Alzaia Naviglio Grande 160 – 20144 Milano</b> ;
<b>ACQUISITO</b>	il seguente preventivo da parte dell'operatore economico interpellato: <b>Società canottieri Milano 1890 – C.F.80106570155/P.I. 11222780154</b> per un importo complessivo offerto pari ad <b>€ 580,00 IVA esente</b> ;
<b>PRESO ATTO</b>	che la ditta società <b>Società canottieri Milano 1890 – C.F.80106570155/P.I. 11222780154 con sede in Alzaia Naviglio Grande 160 – 20144 Milano</b> è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste, non trovandosi in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e le funzioni da espletare;
<b>CONSIDERATO</b>	che l'operatore economico <b>Società canottieri Milano 1890 – C.F.80106570155/P.I. 11222780154 con sede in Alzaia Naviglio Grande 160 – 20144 Milano</b> ha presentato un preventivo vantaggioso, tenuto conto della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione; l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
<b>DATO ATTO</b>	pertanto che dall'esito dell'istruttoria - ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del Dlgs n.36/2023 – la Stazione Appaltante reputa opportuno individuare quale soggetto affidatario l'operatore economico <b>Società canottieri Milano 1890 – C.F.80106570155/P.I. 11222780154 con sede in Alzaia Naviglio Grande 160 – 20144 Milano</b> ;
<b>TENUTO CONTO</b>	che l'importo del presente appalto è inferiore ad <b>€ 40.000,00</b> e, pertanto, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs 36/2023 l'operatore economico affidatario <b>attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti</b> ;
<b>TENUTO CONTO</b>	in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola <b>non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106</b> ;

<b>TENUTO CONTO</b>	in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, <i>“In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la <b>garanzia definitiva</b> per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.”</i> si ritiene di <b>non richiedere</b> la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
<b>CONSIDERATO</b>	che, in tema di <b>imposta di bollo</b> in materia di contratti pubblici, si applica quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
<b>CONSIDERATO</b>	che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
<b>VISTO</b>	l'art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005, in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
<b>TENUTO CONTO</b>	che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
<b>CONSIDERATO</b>	che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 620,00 IVA esente, trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2025;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»

#### DECIDE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- **di autorizzare, ora per allora, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 l'affidamento diretto del servizio di USCITA DIDATTICA CANOTTIERI MILANO DEL 17/02/2025 CLASSI 4^E – 5^C. A.S. 2024/25**  
a favore del Liceo Classico Statale "G. Berchet" di Milano, all'operatore economico **Società canottieri Milano 1890 – C.F.80106570155/P.I. 11222780154 con sede in Alzaia Naviglio Grande 160 – 20144 Milano** per un importo complessivo delle prestazioni pari ad **€ 620,00 IVA esente**;
- **di autorizzare la spesa complessiva di € 620,00 IVA esente**, da imputare sul capitolo **A.5.1 "VISITE VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO"** dell'esercizio finanziario 2025;
- **di procedere alla stipula del contratto nei modi e nelle forme previste** dall'art. 18 del D.lgs 36/2023;
- di nominare il Prof. Domenico GUGLIELMO quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n. 36/2023 e quale Direttore dell'Esecuzione, ai sensi degli artt. 114 del D.lgs 36/2023;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Domenico GUGLIELMO

*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse*